

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
ADOTTATO DA SEVEN STARS MARINE & SHIPYARD S.R.L.

“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'azienda viene dichiarata responsabile perché non si è saputa concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

➤ In base all'art 5 del D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. **“Soggetti Apicali”**, come ad esempio, l'amministratore delegato, gli amministratori, i membri del consiglio di gestione, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. **“Soggetti sottoposti”**, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. **“reati-presupposto”** previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

➤ Le sanzioni che possono colpire l'ente, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione **“principale di base”**, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per **“quote”**: l'importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37.

In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Per la determinazione del numero di quote il Giudice terrà conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La seconda operazione del Giudice sarà quella di determinare, all'interno dei valori predeterminati sopra indicati, il valore della singola quota sulla base delle condizioni economiche dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art 12 del Decreto, è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

Questa prima ipotesi di "fatto tenue" coinvolge lo spessore lesivo dell'illecito amministrativo dell'ente.

La particolare tenuità non ha ad oggetto il reato (che potrebbe essere tutt'altro che lieve) ma l'illecito dell'ente, il suo grado di coinvolgimento nell'illecito.

- Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Tale riduzione trova la propria legittimazione sul versante criminologico, atteso che i reati che danno vita alla responsabilità amministrativa dell'ente affondano le loro radici nel profitto.

Un'ulteriore ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria è disciplinata dal secondo comma dell'art 12 ed è legata a condotte riparatorie.

La riduzione della pena pecuniaria va da un terzo alla metà se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, dimostra:

- di aver risarcito il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o che comunque si è efficacemente adoperato in tal senso;

- di aver adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

Ricorrendo entrambe le condizioni previste dall'art 12 del Decreto la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, in grado di paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente e di limitarne la capacità giuridica, hanno una funzione essenzialmente preventiva.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) *L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*

Tale condizione si fonda sul notevole disvalore del reato e dell'illecito amministrativo che accede.

Se il reato è commesso da soggetti che si trovano al vertice dell'azienda, questo evidenzia la propensione dell'ente stesso al conseguimento di illeciti profitti; se l'illecito è invece commesso dai dipendenti, si rileva l'esistenza di gravi carenze organizzative all'interno dell'ente, che vanno a giustificare un trattamento sanzionatorio più gravoso.

- 2) *In caso di reiterazione degli illeciti (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

Tale condizione presenta analogie con l'istituto penale della recidiva infraquinquennale e mira a stigmatizzare la ricaduta dell'ente nell'illecito, sintomo della sua maggiore propensione alla criminalità legata al profitto.

Anche in tal caso la ricaduta nell'illecito potrebbe dipendere da gravi carenze organizzative dell'ente, tali da agevolare la reiterazione di reati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi previsti dall'art 12, comma 1.

Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Prezzo del reato: costituito dalle cose, denaro o altra utilità, date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato;

Profitto del reato: da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

* * *

Il Decreto Legislativo n. 231/01, **all'art. 6**, ha previsto però un meccanismo di esonero dalla responsabilità amministrativa per le Società e per gli Enti, che abbiano adottato ed efficacemente attuato un "Modello di organizzazione e gestione" (MOG) idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Tale documento "fotografa" l'intera organizzazione aziendale, dall'area amministrativa fino all'area tecnico-operativa; in ciascun settore dell'azienda vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. "Analisi dei rischi") ed elaborate le procedure di prevenzione del reato che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti della società (Parti speciali del MOG).

SEVEN STARS S.R.L., in data 1.2.2016, ha adottato, con apposita delibera dell'Amministratore Unico, Sig. Davide Mugnaini, il proprio **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del suddetto art 6 del D.Lgs. 231/01**.

La società ha inoltre adottato un "**Codice Etico**" di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (**Codice Sanzionatorio**), che rendono effettivo il rispetto delle procedure aziendali previste, prevedendo sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e misure indicate nel Modello.

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

1.3. I reati-presupposto

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo art **319-quater c.p.** ed il reato di **corruzione tra privati**, ex art **2635, comma 3, c.c.**

Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 *ter*, comma 1, lettera s) del Decreto.

Nel corso dell'anno 2014 il suddetto "catalogo dei reati presupposto" è stato aggiornato tre volte:

- il 7 aprile 2014 è stato inserito l'art **609-undecies (adescamento di minorenni)** nell'art 25-*quinquies*, comma 1, lett. c) del D.lgs 231/01, ad opera dell'art 3 del D.lgs 4 marzo 2014 n. 39;
- l'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 *ter* D.lgs. 231/01);
- La legge n.186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 *ter* .1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 *octies* del Decreto.

Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato:

- A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:
 - a) il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 *bis* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) il delitto di **disastro ambientale (violazione art. 452 *quater* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. **452 *bis* e *quater***, violazione art. **452 *quinquies* c.p.**) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo **452 *octies***), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-*sexies*)** la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
 - A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*) è stato modificato l'art 25 *ter*, comma 1, del D.lgs. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 bis c.c.).

* * * * *

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico [art. 24 D.Lgs. n. 231/01]:

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art 640, co. 2, n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno allo stato o di altro ente pubblico (art 640 *ter* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01] – inseriti dalla L. 18.03.2008 n. 48.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata [art 24 *ter* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di stampo mafioso, anche straniere (art 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art 416 *ter* c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 DPR n. 309/90)
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art 630 c.p.)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art 407, comma 2, lett. a, n.5, c.p.p.).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [art 25 D.lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale e di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento [art 25 *bis* D.Lgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio [art 25 *bis*.1 D.lgs. 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

Reati societari [art 25 *ter* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - [art. 25 *quater* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: si ricordano, a tale proposito, le leggi emanate dallo Stato italiano negli anni '70 e '80, al fine di combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25 *quater.1* D.Lgs 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006.

Il delitto richiamato da tale articolo è il seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale [art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato [art. 25 *sexies* D.Lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62.

Artt. 184, 185, 187 *bis*, 187 *ter* D.Lgs. n. 58/1998:

- Abuso di informazioni privilegiate (art 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art 185 TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [art. 25 *septies* D.Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio [art 25 *octies* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Ricettazione (art 648 c.p.);
- Riciclaggio (art 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art 648 *ter*1. c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25 *novies* D.Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/41 comma 1 lett a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, Legge n. 633/41 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis Legge n. 633/41 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati su supporti non contrassegnati SIAE al fine di trarne profitto, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*;
- Estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102 *ter*; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* Legge n. 633/41 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* Legge n. 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori; falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della L. 633/1941 (art. 171 *septies* Legge n. 633/41);
- Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale a fini fraudolenti (art. 171 *octies* Legge n. 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25 *decies*] – inserito con il D.lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011.

Il delitto richiamato da tale articolo è quello previsto dall'art 377 *bis* c.p. Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere

Reati ambientali [art 25 undecies D.Lgs 231/01]

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

➤ REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 152/06:

Inquinamento idrico:

- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/06).

Rifiuti:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 152/06);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);

- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/06);
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/06);
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.lgs. n. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/06);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/06).

Bonifica siti inquinati:

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/06);

* * *

Inquinamento atmosferico:

- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, Legge n. 150/92).

Ozono:

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge n. 549/93).

Inquinamento navi:

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);

Nuovi eco-reati:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-*duodecies*] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109.

Si tratta dei reati previsti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12-*bis*, del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286: occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/98).

IL CODICE ETICO DI SEVEN STARS S.R.L.

SEVEN STARS S.R.L. ha adottato un Codice Etico quale “*Carta dei diritti e doveri fondamentali*” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi aziendali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con l’Azienda.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità dell’Ente nei confronti degli *stakeholder*;
- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo dell’Ente a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

L’Azienda non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l’integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione dell’Ente ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall’osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

L’osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per SEVEN STARS S.R.L.

Si riporta di seguito il Sommario del Codice Etico di Seven Stars S.r.l. (il Documento completo sarà disponibile presso l’azienda e consultabile tramite specifica richiesta all’indirizzo e.mail: _____)

SEVEN STARS S.R.L.

Codice Etico

1. DISPOSIZIONI COMUNI	
1. Premessa.....	
...	
1.1. Principi generali - Le Linee Guida Confindustria.....	
2. Destinatari.....	
3. La responsabilità di SEVEN STARS S.R.L.	
4. Obblighi delle unità/strutture organizzative aziendali e in generale degli Apicali.....	
5. Obblighi per il personale dipendente.....	
6. Valenza del Codice Etico nei confronti dei terzi.....	
7. Valore contrattuale del Codice Etico nei confronti del personale.....	
2. PRINCIPI ETICI	
2.1 Principi generali.....	
2.2. Osservanza delle disposizioni di Legge.....	
2.3 Onestà ed integrità nei rapporti.....	
2.4 Il conflitto di interessi e l'incompatibilità.....	
2.5 L'imparzialità.....	
2.6 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.....	
2.7 Gestione e conduzione dell'operatività.....	
2.8 L'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni.....	
2.9 La tutela del patrimonio aziendale.....	

2.10	Corretta tenuta ed affidabilità delle situazioni contabili.....	
2.11	I comportamenti nei luoghi di lavoro.....	
2.12.	La responsabilità individuale.....	
2.13.	Igiene, sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro.....	
2.14	privacy.....	la
2.15	La responsabilità negli affari.....	
2.16	Lo sviluppo e la tutela della professionalità.....	
2.17	Il valore strategico delle risorse umane.....	
3.	NORME E STANDARD DI CONDOTTA.....	
3.1.	Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori	
3.1.1	Scelta del fornitore.....	
3.1.2.	Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti.....	
3.1.3	Tutela dell'ambiente e dei profili etici.....	
3.2	Criteri di condotta dei Dipendenti e dei Collaboratori.....	
3.2.1.	Rapporti con il personale.....	
3.2.2.	Sicurezza e salute.....	
3.2.3	Tutela della persona.....	
3.2.4	Assunzione del personale.....	
3.2.5	Doveri del personale.....	
3.2.6	Ulteriori doveri - Scritture contabili e registrazioni.....	
3.2.7	Conflitto di interessi.....	
3.2.8	aziendali.....	Beni
3.2.9	Uso dei sistemi.....	dei
3.2.10	Regali, omaggi e altre utilità.....	

3.2.11	Tutela della riservatezza e gestione delle informazioni.....	
3.2.12	Obblighi di informazione.....	
3.3	3.3 Criteri di condotta per la tutela dell'ambiente di lavoro e della privacy.....	
3.4	3.4 Criteri di condotta nella Sicurezza e Salute.....	
3.5	3.5 Criteri di condotta nella tutela del Patrimonio aziendale.....	
3.6	3.6 Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni.....	
3.7	3.7 Criteri di condotta nei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.....	
3.8	3.8 Criteri di condotta nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	
3.9	3.9 Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.....	
3.10	3.10 Criteri di condotta in materia ambientale.....	
3.11	3.11 Criteri di condotta in materia societaria.....	
3.12	3.12 Rapporti con i mass media.....	
4	4 EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI.....	
4.1	4.1 Osservanza del Codice Etico.....	
4.2	4.2 Controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	
4.3	4.3 Segnalazione di violazioni.....	
4	4 Sanzioni.....	4
...	...	
4.5	4.5 Divulgazione del Codice Etico.....	

Si illustrano, sinteticamente, alcuni principi di controllo/regole generali di comportamento, richiamate dai principali Protocolli Aziendali.

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nei comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico e dai dipendenti di Seven Stars S.r.l. nonché dai loro collaboratori esterni, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ha la finalità di far loro adottare tutte le regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di impedire il verificarsi dei suddetti reati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti secondo le modalità previste nel "Modello Organizzativo" e nel Codice Etico adottato dalla società.

L'amministratore Unico, Sig. Davide Mugnaini, delibererà, se opportuno, il rilascio ai soggetti predetti di una specifica delega scritta.

I Consulenti esterni devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto previsto nel presente Modello e nei contratti stipulati con essi deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui i medesimi dichiarino di aderire formalmente al Modello 231 in vigore.

I responsabili dei processi/funzioni che hanno correntemente attività di contatto, formale ed informale, con la Pubblica Amministrazione, **devono**:

- avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa generale riferita al D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività;
- fornire adeguate spiegazioni ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o di particolare criticità;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte;
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure verso la Pubblica Amministrazione devono:

1. tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
2. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agli scopi per cui erano destinati.
3. Fare in modo che siano redatti, raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato ecc.) devono porre particolarmente attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

I Responsabili dei processi amministrativi/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- a) legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile;
- b) correttamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;

c) corredata di un supporto documentale autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato o registrato l'operazione stessa.

Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione è fatto **divieto** di:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (si rinvia al Codice Etico).

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società;

- promettere od offrire, a funzionari pubblici od a terze persone da costoro segnalate, servizi o lavori di utilità personale.

- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività.

Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;

- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;

- predisporre od esibire documenti falsi o alterati;

- Sottrarre od omettere di presentare documenti veritieri;

- tenere una condotta ingannevole, che possa indurre la Pubblica Amministrazione (ad esempio, omettendo informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione).

Si rinvia per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte Speciale "C" Modello 231 ed ai Protocolli operativi adottati dalla Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA' RELATIVI AI REATI SOCIETARI

Il presente paragrafo si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico – procuratore - nonché dai collaboratori/professionisti esterni di Seven Stars S.r.l. ("Destinatari").

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole contenute nel Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;

- Procedura per la redazione del Bilancio;

- Procedure per la gestione del ciclo attivo, ciclo passivo e le procedure di gestione amministrativa del Personale;

- Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti sopra elencati dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- 2) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- 3) assicurare il regolare funzionamento della società, garantendo ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- 4) effettuare con correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge.

Si ricorda infine di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali.

Si evidenziano qui di seguito le condotte vietate ai soggetti sopra citati:

- 1) Trasmettere dati falsi od omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nella predisposizione di bilanci e comunicazioni sociali;
- 2) Impedire materialmente od ostacolare le attività di controllo

Al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi è fatto divieto di:

- 1) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- 2) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- 3) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- 4) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- 5) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte speciale "D" del Modello 231 ed ai Protocolli operativi adottati dalla società.

MISURE GENERALI DI TUTELA E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETA' - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Seven Stars S.r.l. si impegna a garantire quanto previsto dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare le misure generali previste dall'art 15 D.lgs. n. 81/08.

Le misure previste dal suddetto articolo sono le seguenti:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte Speciale "A" del Modello Organizzativo ed alle Procedure aziendali adottate dalla Società.

**FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI SEVEN STARS S.R.L.**

L'Amministratore Unico di Seven Stars S.r.l., Sig. Davide Mugnaini, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l'Organismo di Vigilanza (OdV) deve possedere le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza: l'OdV non è coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale Organismo all'interno dell'azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

b) Professionalità: l'OdV possiede al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione: l'OdV si impegna per la durata di un anno – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curandone l'attuazione e assicurandone il periodico aggiornamento.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato da Seven Stars S.r.l.

Seven Stars S.r.l. mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità di Seven Stars S.r.l.. ai sensi del Decreto.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale dedicato”) e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica (_____).
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche officiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di Seven Stars S.r.l. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione di procedure ovvero al mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, da cui possa derivare la commissione, o il tentativo di commissione, di uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da Seven Stars S.r.l.;
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- E' prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.